

e suppellettili, (festa delle giubiana, festa di primavera, festa d'estate, festa di S. Cassiano, festa del commercio, ecc.)

j) effettuazione sistematica del servizio di interdizione del traffico nelle isole pedonali con posa delle transenne nei giorni festivi di tutto l'anno e dei prefestivi nel periodo estivo, secondo le ordinanze che verranno emesse,

k) Promozione di corsi ed esercitazioni organizzati dall'Associazione nei confronti dei cittadini e partecipazione dei suoi associati a corsi organizzati dal servizio di protezione civile da Enti sovraordinati (Stato, Regione, Provincia),

l) Attuazione di iniziative in collaborazione con gli organi delle Scuole, a favore degli alunni delle scuole locali, tendenti a sensibilizzare gli stessi ai problemi della protezione civile, anche con esercitazioni (evacuazioni dagli edifici, comportamento da tenersi in caso di crisi, ecc.);

m) qualsiasi altra collaborazione che le parti dovessero individuare, di volta in volta, di comune accordo, senza necessità di modifica della presente Convenzione. La collaborazione dovrà essere sempre fornita secondo le istruzioni dai Responsabili degli uffici comunali;

n) collaborazione ed assistenza all'Amministrazione Comunale nella predisposizione e nell'aggiornamento del piano di emergenza di protezione Civile, nel quale verrà censita come forza disponibile e nella Verifica delle soluzioni tecnico-operative in esso individuate

ART. 3 - Il Comune di Macherio conferma l'autorizzazione all'Associazione ad inserire nel proprio logo associativo il suo stemma. L'Associazione garantisce, per sé e per ogni singolo associato, che tale stemma sarà utilizzato esclusivamente nell'espletamento dei servizi di protezione civile, intendendosi come tali tutti quelli indicati al precedente articolo 2), anche se effettuati fuori del territorio comunale.

ART. 4 - L'Associazione assicura che tutti i servizi oggetto della presente convenzione saranno svolti dalla stessa avvalendosi delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci.

Ai sensi della legge 11-08-1911 n. 266 art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3 l'Associazione dovrà essere coperta con una polizza di assicurazioni contro gli infortuni verificatesi nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

L'Associazione dovrà provvedere alla stipulata di una polizza a copertura dei danni arrecati a terzi, intendendosi come tali anche il Comune di Macherio ed i suoi beni.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

ART. 5 - Il Comune di Macherio a fronte di tutte le obbligazioni assunte dall'Associazione, si impegna a mettere a disposizione, fin dalla sottoscrizione e per tutta la durata della presente, i seguenti immobili di sua proprietà situati in Viale Regina Margherita, n. 2:

- 1) un box per il ricovero degli automezzi, come meglio individuato nell'allegata planimetria sotto la lett. A);
- 2) un'unità immobiliare posta al primo piano del magazzino comunale come meglio individuata nella piantina allegata sotto la lettera B) destinata a sede dell'Associazione e sede operativa,
- 3) sei posti auto nel piano interrato della scuola secondaria di primo grado a parte del parcheggio della stessa.

L'associazione si impegna a liberare di ogni sua cosa ed attrezzatura, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, gli spazi del soppalco del magazzino ora occupati e non facenti parte degli spazi concessi alla stessa.

ART. 6 - L'Associazione si impegna a presentare ogni anno un bilancio consuntivo dell'attività svolta. Sulla base degli elementi che emergono dal Consuntivo il Comune erogherà un contributo nei limiti delle proprie disponibilità.

A fronte del servizio continuativo di cui al punto h) del precedente articolo 2) il Comune riconoscerà all'Associazione un importo annuo forfettario di € 1.500 (millecinquecento). Tale somma, riconoscendo il servizio già prestato, sarà versato per intero anche per il corrente anno 2011.

Il Comune potrà, a fronte di specifici progetti, valutare la possibilità di concedere altri contributi all'associazione.

Tutti i costi per l'esercizio di tutte le utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefono) saranno a carico dell'Associazione.

ART. 7 - L'Associazione dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili di cui al precedente art. 5). La manutenzione straordinaria dovrà essere richiesta ed effettuata dal Comune, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione non potrà apportare innovazioni o modifiche agli immobili senza il preventivo consenso scritto dell'ufficio tecnico comunale.

Gli stessi, al termine della convenzione, dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato d'uso.

In ogni caso, al termine della Convenzione, le modifiche effettuate potranno formare oggetto, da parte del Comune, di richiesta di rimessa in pristino senza oneri per il Comune stesso.

ART.8 - L'Associazione comunicherà al Comune di Macherio la persona del proprio associato che, di tempo in tempo, è reperibile nelle 24 ore di ciascuna giornata della settimana, concordando con il Comune le modalità di comunicazione con lo stesso. L'Associazione "Franco Raso" si impegna a costituire, in forza del proprio organico associativo, una squadra con un proprio responsabile operativo, da destinare al territorio del comune di Macherio. Si impegna altresì, per tutta la durata della presente convenzione, a fornire al Comune il nominativo ed il recapito, oltre che del responsabile dell'associazione, anche del responsabile operativo della squadra di competenza da comunicare al sindaco e al comandante della polizia Locale. L'Associazione autorizza il comune di Macherio ad inserire tali nominativi, con la reperibilità 24 ore su 24, nei propri piani di emergenza di protezione civile.

ART.9 - La presente convenzione, stipulata a rinnovo della precedente pur ancora vigente, ha validità sino al 31/12/2015.

Al termine, la stessa potrà essere rinnovata con condizioni da concordare.

La convenzione potrà essere risolta anzitempo:

- a) per accordo tra le parti,
- b) per inadempienza dell'Associazione ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute dalla presente convenzione;
- c) per estinzione dell'Associazione o per mancato funzionamento della stessa;
- d) per ragioni di pubblica utilità derivanti dalla necessità del Comune, di dover disporre dei locali concessi in uso. In tal caso il Comune, si impegna a reperire in accordo con l'Associazione, altri locali.

ART.10 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella inerente la Protezione civile.

ART.11- La presente Convenzione è immediatamente impegnativa per l'Associazione di Protezione civile; lo sarà per il Comune dopo l'approvazione, da parte della Giunta Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Macherio
Geom. Giuliano Perini

Per l'Associazione "Franco Raso"
Geom. Cesare Sagrati

Il Segretario Generale
dott. Francesco Miatello

www.AlboPretorionline.it